



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LUCIDI, DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2020

Delega al Governo per la sicurezza e la prevenzione del rischio di caduta nella realizzazione di interventi edilizi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici

ONOREVOLI SENATORI. - Le cadute dall'alto costituiscono la maggiore causa degli infortuni sia nei luoghi di lavoro sia nella vita quotidiana. La normativa vigente, ad eccezione di alcune norme UNI e di specifici documenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, prevede misure di prevenzione e di protezione quasi esclusivamente in caso di attività correlate all'utilizzo di ponteggi e di funi: basti pensare al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Invero esistono delle attività non sufficientemente normate né dettagliatamente specificate dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come ad esempio i lavori in quota sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici.

Molte regioni, come Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Sicilia, e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno provveduto a colmare questo *gap* normativo approvando proprie disposizioni. Tuttavia la diversità di tali disposizioni, la mancata adozione di esse da parte delle altre regioni e la continua evoluzione delle norme tecniche (ISO, EN, UNI) costituiscono fattori di confusione invece che di chiarezza per gli addetti ai lavori. Da tali considerazioni nasce il presente disegno di legge, volto a dotare le coperture dei fabbricati e gli altri luoghi di lavoro in quota di dispositivi e apprestamenti permanenti che, da un lato, consentano un rapido e agevole accesso e transito in caso di interventi di ispezione e di manutenzione e, da un altro lato, garantiscano l'uniformità nel territorio nazionale delle indicazioni tecniche

progettuali ed esecutive per la dotazione dei dispositivi e per la predisposizione dei relativi documenti, nonché a sensibilizzare il committente dei lavori ovvero il responsabile o gestore del fabbricato o della sua copertura per quanto concerne il rischio di caduta dall'alto e le relative responsabilità, promuovendo, nella fase iniziale, la scelta di imprese e di lavoratori in grado di garantire le idonee procedure di lavoro e, in una fase successiva, l'innalzamento del livello formativo e di conoscenza anche delle altre imprese, degli altri lavoratori e di tutte le figure tecniche responsabili sulle corrette procedure e modalità di accesso e di transito in quota con l'uso dei dispositivi e degli apprestamenti permanenti in dotazione ai fabbricati.

Date la tecnicità e la complessità della materia, anche al fine di uniformare il quadro normativo in tempi celeri, appare opportuno rinviare a decreti legislativi delegati per la definizione nel dettaglio del nuovo impianto di norme.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 delinea le finalità del provvedimento, volto ad introdurre misure di prevenzione e di protezione al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione, nonché a definire le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione,

l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi recanti il riassetto delle norme in materia di progettazione e realizzazione degli interventi, privati e pubblici, sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione che espongono a un rischio di caduta dall'alto. I decreti sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 3 reca l'indicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un comitato tecnico-scientifico avente il compito di coadiuvare nella definizione delle linee guida e della metodologia per le finalità di cui alla legge. Il comitato dura in carica due anni ed è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali per le materie di loro competenza, da rappresentanti dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI).

L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per la definizione di misure di prevenzione e di protezione al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono lavori in quota sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione. Definisce altresì le procedure per l'attuazione di idonee misure di prevenzione e di protezione da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione, atte a consentire, nei successivi interventi di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Art. 2.

(Delega al Governo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto delle norme in materia di progettazione e realizzazione degli interventi, privati e pubblici, sulle coperture e sulle facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione che espongono a un rischio di caduta dall'alto, in particolare:

a) degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

b) degli interventi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere *a-bis*) ed *e-quater*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) delle procedure di accertamento di conformità attivate ai sensi dell'articolo 36 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che hanno ad oggetto la realizzazione o la modifica di coperture o di facciate vetrate continue degli edifici che richiedono manutenzione, ad esclusione degli interventi sulle coperture degli edifici dotate di sistemi di protezione collettiva permanenti per la protezione dei bordi e delle eventuali superfici non praticabili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le

proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire o adottare i termini tecnici e le definizioni comuni proprie del settore di intervento;

b) definire i contenuti dell'elaborato tecnico del sistema anticaduta (ETSA), contenente le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e ogni altro documento necessari per le finalità di cui all'articolo 1;

c) definire gli adempimenti relativi all'ETSA;

d) definire, per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per i casi in cui ricorra l'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 111 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la procedura da adottare in regime semplificato nonché i contenuti del documento a carico del committente o del responsabile dei lavori del soggetto avente titolo di concerto con il datore di lavoro dell'impresa o lavoratore autonomo appaltatori ed esecutori dell'intervento, che attesta la conformità alle finalità di cui all'articolo 1;

e) definire i criteri di verifica dei sistemi anticaduta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in particolare garantendo che il sistema sia dotato di ETSA o di altro documento redatto in conformità, nonché di certificazione di avvenuta verifica ispettiva come previsto dalla normativa tecnica;

f) definire i criteri generali di progettazione, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e delle norme tecniche di riferimento, fatti salvi i principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso in quota, l'accesso in quota, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota, alle prescrizioni tecniche per percorsi, accessi e sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi, nonché al coordinamento della sicurezza in cantiere, tra stazioni appaltanti e tra proprietà;

g) definire i contenuti del corso di formazione e addestramento per i lavori in quota, prevedendo i criteri per l'individuazione dei soggetti formatori, il sistema di accreditamento, l'individuazione dei requisiti per i docenti, gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi, i percorsi formativi, le metodologie didattiche, il programma dei corsi da erogare, i moduli di aggiornamento, il riconoscimento della formazione pregressa.

Art. 4.

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato « Comitato », con lo scopo di definire le linee guida e la metodologia per le finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato dura in carica due anni ed è composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali per le materie di loro competenza e da rappresentanti dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e del Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI).

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro sessanta in giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato.

4. Alle funzioni del Comitato si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

5. Il Comitato invia annualmente una relazione sul proprio operato al Parlamento e redige una relazione finale a conclusione del suo mandato.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.